



**Oggetto: Nomina del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Venezia.**

## IL SINDACO

### Premesso che:

- con il provvedimento di proclamazione del Sindaco del Comune di Venezia emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 26 settembre 2020 e con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 15/10/2020 sono stati convalidati nella carica il Sindaco ed i Consiglieri Comunali;
- lo Statuto del Comune di Venezia, all'art. 2 comma 3, stabilisce che il Comune di Venezia promuove azioni di tutela delle persone private o limitate nella libertà personale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 14 maggio 2012 è stato istituito il Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Venezia ed è stato approvato il Regolamento per la sua nomina e funzionamento, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 24 ottobre 2012;
- ai sensi dell'art. 3 del "*Regolamento per la nomina e il funzionamento del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Venezia*" Il Garante svolge i seguenti compiti:
  - *"a) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private o limitate nella libertà personale presenti nel territorio del Comune di Venezia. Le azioni sono poste in essere per garantire i diritti fondamentali, quali la residenza, il lavoro, la formazione, la cultura, l'assistenza, la tutela della salute, lo sport, limitatamente alle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della condizione di restrizione;*
  - *b) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici competenti nel settore per l'esercizio dei diritti di cui alla lett. a) del presente articolo nonché può agire nei confronti dei soggetti deputati per altri diritti il cui esercizio esula dalle attribuzioni del Comune;*
  - *c) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private o limitate nella libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;*



- *d) al fine di espletare i suoi compiti può effettuare colloqui con i detenuti e visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 67 della Legge 354/75 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"*.
- con la cessazione del mandato del Sindaco è giunta a scadenza la carica del Garante nominato con provvedimento del Sindaco P.G. n. 593761 del 28/12/2015;

**Preso atto che:**

- l'art. 2 del "Regolamento per la nomina e il funzionamento del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Venezia" prevede che:
  - *il Sindaco, a seguito di avviso pubblico di invito agli interessati a presentare la propria candidatura, nomina con propria disposizione il Garante scegliendolo fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche e dei diritti umani;*
  - *tale incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica;*
  - *è altresì esclusa la nomina di consiglieri e amministratori comunali, loro coniugi, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado;*
  - *il Garante rimane in carica non oltre la durata del mandato del Sindaco;*
- l'art. 6 del sopra citato Regolamento prevede che il Garante svolge le sue funzioni a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'esercizio dei propri compiti, nei limiti stabiliti dal bilancio;

**Premesso inoltre che:**

- con avviso pubblico P.G. n. 328708 del 21/7/2022 con scadenza fissata al 22/08/2022, il Sindaco ha reso nota, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni", l'intenzione di procedere alla nomina Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Venezia;
- della predetta intenzione è stata data ampia comunicazione alla cittadinanza, nonché agli ordini professionali, attraverso apposita pubblicazione all'Albo Pretorio *online* e sul sito internet del Comune di Venezia;





**Considerato che:**

- tra i candidati che hanno presentato nei termini la loro candidatura, è stato individuato, anche alla luce delle risultanze dei lavori di una apposita commissione tecnica dell'Amministrazione Comunale, quale soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Venezia:
  - l'**Avv.to Marco Foffano**, nato a Venezia (VE) il 16/01/1969, e lo stesso ha dato la propria disponibilità;

**Ritenuto pertanto:**

- di procedere alla nomina del soggetto sopra indicato quale Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Venezia;

**Visti:**

- l'art. 50, commi 8 e 9, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, in merito alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- l'art. 2 dello Statuto del Comune di Venezia "*Principi e finalità*" adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 7 giugno 1991 n. 235 e successive modificazioni;
- il "*Regolamento per la nomina e il funzionamento del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Venezia*", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 14 maggio 2012 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 24 ottobre 2012;

**DISPONE**

1. di nominare, ai sensi dell'art. 2 del "*Regolamento per la nomina e il funzionamento del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Venezia*", il Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Venezia nella persona di:
  - l'**Avv. Marco Foffano**, nato a Venezia (VE) il 16/01/1969, e lo stesso ha dato la propria disponibilità;

**CITTA' DI  
VENEZIA**



**IL SINDACO**

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per la nomina e il funzionamento del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Venezia", il Garante nominato svolge le sue funzioni a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'esercizio dei propri compiti, nei limiti stabiliti dal bilancio;

3. di stabilire che l'incarico di cui al punto 1. abbia la durata di **un anno, eventualmente rinnovabile**, fermo restando in ogni caso che, come indicato dall'art. 2 del "Regolamento per la nomina e il funzionamento del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Venezia", il Garante rimane in carica non oltre la durata del mandato del Sindaco;

4. il presente provvedimento verrà trasmesso al soggetto nominato per i provvedimenti consequenziali.

IL SINDACO

Luigi Brugnarò (\*)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

*(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento può essere resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.*